



Decreto n. 2999 (allegato "2")

Ministero della difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL CAPO DEL II REPARTO

- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del sopra citato decreto legislativo n. 196/1995, si deve addivenire, al 31 dicembre di ciascun anno, alla formazione dell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore del personale del ruolo sergenti;
- VISTI** i ruoli dei sergenti in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto dirigenziale datato 1° luglio 2009, con il quale, tra l'altro, al Capo del II Reparto della Direzione generale per il personale militare è stata attribuita la competenza all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa relativi allo stato giuridico e all'avanzamento del personale militare,

DECRETA

Articolo 1

Alla data del 31 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è formata l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli sergenti in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

In detta aliquota è compreso il sottoannotato personale:

- a) **Sergenti maggiori** e gradi corrispondenti, destinatari delle norme transitorie di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196:
- già "non idonei" all'avanzamento per i QQ.AA. 2004 e 2005 (articolo 39 del decreto legislativo n. 196/1995);
 - promossi a detto grado dopo 4 anni dal secondo giudizio di non idoneità nell'avanzamento da Sergente a Sergente maggiore, con anzianità assoluta di grado riferita all'anno 2008;
 - esclusi dall'inquadramento, ai sensi dell'articolo 34, comma 15 del decreto legislativo n. 196/1995, per i quali, alla data del 31 dicembre 2009, siano cessate le cause impeditive di cui all'articolo 17, comma 3 del precitato decreto legislativo n. 196/1995.

b) **Sergenti:**

- con anzianità di grado riferita all'anno 2002 che, alla predetta data del 31 dicembre 2009, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (7 anni) per la valutazione "ad anzianità" al grado di Sergente maggiore;
- già valutati per il Q.A. 2008, giudicati "non idonei" per la prima volta, ovvero già "non idonei" all'avanzamento per la seconda volta consecutiva con il Q.A. 2005;
- già "non idonei" all'avanzamento per i QQ.AA. 2000, 2001 e 2005 e destinatari delle norme transitorie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 196/1995;
- esclusi da precedenti aliquote in quanto sprovvisti del requisito previsto dall'articolo 16 e dalle tabelle C/1, C/2 e C/3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e che, alla data del 31 dicembre 2009, abbiano maturato il detto requisito;
- esclusi da precedenti aliquote, per i quali, alla data del 31 dicembre 2009, siano cessate le cause impeditive di cui all'articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come sostituito dall'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
- sospesi dalle valutazioni o cancellati dai quadri di avanzamento precedenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, per i quali, alla data del 31 dicembre 2009, siano cessate le cause impeditive previste dal comma 3 del citato articolo 17.

Articolo 2

Sarà escluso dall'aliquota del 31 dicembre 2009, il personale che alla detta data:

- sia sprovvisto del requisito di cui all'articolo 16 e alle tabelle C/1, C/2 e C/3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come sostituito dall'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.

Roma, 14 settembre 2009

Firmato (Dirigente dott. Fulvio PELUSO)